

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2839

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

UGOLINI, MAGRONE, SBARBATI, PAGGINI

Modifica all'articolo 135 della Costituzione

Presentata il 6 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La realtà politica è caratterizzata da una complessa e delicata fase di transizione.

Il conflitto fra i poteri dello Stato, che spesso si manifesta, costituisce l'effetto di una situazione che richiede un più generale « ricentramento » della Costituzione ai fini dell'adeguamento al nuovo sistema politico che, peraltro, richiede un'ulteriore definizione e compiutezza in tal senso del sistema elettorale.

In questa situazione si sono allentati — è l'impressione che si ricava — anche i freni di alte responsabilità costituzionali alle quali si deve annettere il dovere di un assoluto equilibrio. Negli ultimi mesi si sono verificati molteplici interventi pubblici su argomenti della attualità politica, da parte del presidente della Corte costituzionale.

A prescindere dal merito degli stessi, il metodo è stato da più parti criticato, in quanto interventi non a proposito di sentenze emesse dalla corte o riguardanti gli indirizzi della stessa.

Riteniamo che l'Alta Corte debba essere un momento di assoluto equilibrio e così pure il Presidente che, dell'intera Corte, ha la rappresentatività.

La Corte costituzionale deve essere al riparo dalla polemica politica.

Il ruolo e le funzioni che la Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale sono tali che ne esaltano il pieno riserbo come condizione di equilibrio.

Consideriamo pericoloso anche solo le ipotesi che di tanto in tanto sono paventate anche sugli organi di informazione, che il protagonismo su problemi di normale agenda politica, esaltato per l'alta

responsabilità che ne è soggetto, possa essere tale da prefigurare un'entrata nella vita politica attiva alla fine del mandato di giudice costituzionale.

Anche solo la possibilità remota — non ascrivibile direttamente ad alcuno e, pensiamo, neppure ad alcuno degli attuali giudici costituzionali — che tali incarichi possano essere utilizzati in funzione di future assunzioni di impegni attivi in politica, costituisce un rischio per la certa credibilità e fiducia nell'equilibrio della

Corte e del suo stretto collegamento ai compiti e alle funzioni ad essa attribuiti dalla Costituzione.

Pertanto si ritiene necessario e opportuno modificare l'articolo 135 della Costituzione in modo da stabilire che i giudici della Consulta, limitatamente ai cinque anni successivi alla cessazione dalla carica e dall'esercizio delle loro funzioni, siano dichiarati ineleggibili al Parlamento nazionale, a quello europeo o presso un consiglio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni e nei cinque anni immediatamente successivi non è eleggibile al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o presso un Consiglio regionale ».

1